

Oggetto: Ditta PIECO S.R.L.– C.F./ P.I. 03088890839

Approvazione modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. del D.D.S. n.959 del 24.6.2015 come modificato dal D.D.S. n.1999 del 28.12.2017 per l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, messa in riserva e riciclo di scarti provenienti dalla lavorazione del verde (sfalci di potature), sito in c.da Mulinello s.n del Comune di Patti ME).

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss. mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02.12.2003, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il d.lgs. n.152 del 03.4.2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;
- VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e ss.mm.ii, recante “*Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 aprile 2010, n.9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il d.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 novembre 2012;
- VISTA la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;



- VISTA la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l’Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.S. n.959 del 24.6.2015, con il quale è stato approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, per l’esercizio dell’attività di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi, messa in riserva e riciclo di scarti provenienti dalla lavorazione del verde (sfalci di potature), sito in contrada Mulinello del Comune di Patti (ME);
- VISTO il D.D.S. n.1999 del 28.12.2017, con il quale al D.D.S. n.959 del 24.6.2015 sono state apportate le modifiche specificate negli artt. 1 e 2 dello stesso D.D.S. n. 1999/2017;
- VISTA la nota del 09.11.2020, acquisita al prot. DRAR n.44146 del 10.11.2020, con la quale la Ditta Pi.Eco s.r.l. ha chiesto la modifica dell’autorizzazione vigente, con inserimento del codice EER 200303 – residui della pulizia stradale per le operazioni R13 ed R12;
- VISTA la nota n.50949 del 16.12.2020, con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, a riscontro della nota n.44146/2020, ha chiesto la trasmissione di planimetria dell’impianto aggiornata con indicazione dell’area da adibire a messa in riserva e trattamento del codice EER 200303;
- VISTA la nota del 08.02.2021, acquisita al n.6482 del 15.02.201, con la quale la Ditta Pi.Eco s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta e ha inoltre richiesto la rimodulazione dei quantitativi di rifiuto;
- VISTA la nota n.20162 del 21.5.2021, con la quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, a riscontro della nota 6482 del 15.02.2021, rappresentando che la richiesta di rimodulazione, affinché fosse considerata modifica non sostanziale, si sarebbe potuta assentire nel limite del 10% di incremento della quantità annua già autorizzata e sempre al di sotto delle 10 t/g di trattamento, ha comunicato che, ai fini del perfezionamento della pratica, occorreva trasmettere:
- Copia della ricevuta di versamento della Tassa di Concessione Governativa di euro 180,76 sul c/c 17770900;
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012,
 - Copia titolo di disponibilità dell’area oggetto dell’autorizzazione;
 - Patto di integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- VISTA la nota acquisita al n.20219 del 21.5.2021, con la quale la Ditta Pi.Eco s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota 20162 del 21.5.2021;
- RITENUTO che la richiesta della Ditta Pi.Eco s.r.l. di cui alla nota n.44146 del 10.11.2020, alla luce di quanto comunicato dal DRAR con nota 20162 del 21.5.2021, sia da ritenersi modifica non sostanziale di cui alla definizione dell’articolo 5, comma 1 - bis, del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che il legale rappresentante *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell’istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;
- VISTA la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 21.5.2021;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;



- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del d.lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società Pi.Eco s.r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- PRESO ATTO che la Ditta Pi.Eco s.r.l. risulta iscritta nella "White list" della Prefettura di Messina con scadenza al 30.7.2021;
- RITENUTO pertanto di potere procedere all'approvazione della modifica non sostanziale, costituita dall'introduzione del nuovo codice EER 200303 per le operazioni R13 ed R12 e nella rimodulazione dei quantitativi di cui all'istanza n.44146 del 10.11.2020, con incremento massimo del 10% della potenzialità già autorizzata;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06 e ss.mm.ii., ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii;
- Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs 152.2006 e ss.mm.ii. è approvata la modifica non sostanziale relativa all'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, messa in riserva e riciclo di scarti provenienti dalla lavorazione del verde (sfalci di potature), sito in contrada Mulinello s.n del Comune di Patti (ME), consistente in:

- Integrazione del rifiuto con codice EER 200303 (residui della pulizia stradale) per le operazioni R13 ed R12;
- Rimodulazione dei quantitativi dei rifiuti da trattare per i rifiuti di carta e cartone (operazioni R3 ed R13), rifiuti compostabili (operazioni R3 ed R13), con aggiunta dei residui della pulizia stradale (operazioni R12 ed R13) con incremento massimo complessivo del 10% rispetto alla potenzialità già autorizzata, corrispondente ad una quantità di 2.963 t/a e limite di trattamento giornaliero inferiore a 10 tonnellate.

Art.2

Per quanto non modificato con il presente decreto, si intendono qui confermati i contenuti e le prescrizioni del D.D.S. n. 959 del 24.6.2015, del D.D.S. n. 1999 del 28.12.2017 e del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot.5817 del 10.02.2014.

Art.3

La ditta, prima dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto, dovrà adeguare le garanzie finanziarie già prestate ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02.12.2003 ai fini della relativa accettazione del Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti.

Art.4

Quando, a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.5

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

Art.6

Ai sensi dell'art. 208, c. 17-bis, del d.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Pi.Eco s.r.l.
- **Sede legale:** Patti (ME) – Contrada Mulinello
- **Sede dell'impianto:** Patti (ME) – Contrada Mulinello
- **Attività di gestione autorizzata:** recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle operazioni R13, R3, R5 ed R12, dell'allegato "C" alla parte IV del d.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.
- **Rifiuti oggetto dell'attività di gestione:** codici EER di cui all'art.2 del D.D.S. n. 959 del 24.6.2015, di cui all'art.2 del D.D.S. n.1999 del 28.12.2017 e art.1 del presente decreto.
- **Quantità autorizzate:** 117.000 t/a per l'operazione R13; 52.000 t/a per l'operazione R5, con quantità massima giornaliera di 300 t/g; 2.963 t/a per l'operazione R3, con quantità massima giornaliera inferiore a 10 t/g.
- **Scadenza dell'autorizzazione:** 24.6.2025

Art.7

La Città Metropolitana di Messina, l'ARPA Sicilia e il Comune di Patti eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Art.8

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta Pi.Eco s.r.l..

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Patti, Città Metropolitana di Messina, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Sicilia - Direzione Generale, ASP – SIAV Messina, Comando Provinciale VV.FF. di Messina, Prefettura di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello

(firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio)

Il Dirigente generale

Foti